



# COMUNE DI LANUSEI

Provincia dell'Ogliastra

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **7**

DEL **19/03/2014**

**OGGETTO: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL SERVIZIO DI VIDEORIPRESA E TRASMISSIONE TELEVISIVA O A MEZZO WEB DELLE RIUNIONI DI CONSIGLIO COMUNALE - APPROVAZIONE**

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 18:00, nella sala consiliare del Comune, si è riunito in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale composto dai Signori:

	Presenti	Assenti
1 FERRELI DAVIDE	X	
2 USAI FULVIO	X	
3 FERRAI GABRIELLA	X	
4 CONGIU NADIR PAOLO	X	
5 MARCIALIS ROBERTO	X	
6 DORE GIANCARLO	X	
7 ACAMPORA SALVATORE SE	X	
8 PIRODDI CINZIA		X
9 ARZU SILVIA		X

	Presenti	Assenti
10 CARRUANA MARIO	X	
11 PISANO MATTEO		X
12 CAROBBI SILVIO STEFANO	X	
13 MONNI ROBERTO	X	
14 RABISSONI JENNIFER		X
15 PIRAS LILIANA ANNA		X
16 PIRAS ATTILIO	X	
17 MARONGIU LUCA	X	

**Totale n. 12 5**

Assume la presidenza **Davide Ferreli** in qualità di Sindaco .

Partecipa **Dott.ssa Maria Antonietta Basolu** nella sua qualità di Segretario Comunale .

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri:

ROBERTO MONNI  
ATTILIO PIRAS

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a deliberare sull' oggetto sopraindicato

# IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che:

- questa Amministrazione attribuisce grande importanza ai principi di trasparenza e pubblicità quali strumenti essenziali per favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'ente;
- uno degli strumenti che si intende adottare per assicurare il perseguimento della suddetta finalità è la diffusione delle sedute del Consiglio Comunale attraverso riprese audiovisive;
- per questa ragione, occorre dotarsi di apposito Regolamento che disciplini tale attività.

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche;
- il parere del 28 maggio 2001 con cui l'Autorità Garante della Privacy ha stabilito che:
  - lo svolgimento delle sedute pubbliche di organi come il Consiglio comunale può essere documentato via internet;
  - è necessario informare tutti i presenti della diffusione delle immagini, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici, e osservare poi una particolare cautela per i dati sensibili per i quali si deve rispettare rigorosamente il principio di stretta necessità ed evitare in ogni caso di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute.

**PRESO ATTO** del parere dell'11 marzo 2002 con cui l'Autorità Garante della Privacy, nel ribadire la possibilità di effettuare riprese video e diffusione delle sedute dei Consigli comunali, ha individuato nel regolamento comunale la sede idonea a disciplinare modalità e limiti di pubblicità delle sedute.

**VISTA** la proposta di Regolamento allegata al presente atto sub "A".

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e riportato nel testo della presente deliberazione la quale, esaminata dal responsabile Dell'area degli Affari Giuridici ed Economici, è risultata priva di rilevanza contabile.

**SENTITA** l'esposizione dell'Assessore Salvatore Serafino Acampora alla quale seguono gli interventi del Presidente Davide Ferrelì e dei Consiglieri Attilio Piras e Carobbi Silvio Stefano, riportati nel verbale della seduta al quale si rinvia.

**VISTI:**

- lo Statuto Comunale;
- il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
- il regolamento sull'accesso agli atti;
- il regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi.

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, dal seguente esito:

Favorevoli n. 9	Contrari n. 0	Astenuti n. 3 (Silvio Stefano Carobbi, Roberto Monni, Attilio Piras)
-----------------	---------------	---

## DELIBERA

**DI APPROVARE**, per i motivi indicati in premessa, il "Regolamento disciplinante il servizio di videoripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni di Consiglio comunale", composto da n. 10 articoli, e allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sotto la lett. A).



**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267**  
**Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali**

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA</b>	Data, <b>14/03/2014</b>	<b>FAVOREVOLE</b>  <b>IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI</b> F.to Marco Lai
<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE</b>	Data,	<b>IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI</b>

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**IL PRESIDENTE**

F.to Davide Ferrelli

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/04/2014:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 267/2000;

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi fino al 17/04/2014, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Lanusei, 02/04/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu



# COMUNE DI LANUSEI

(PROVINCIA DELL'OGLIASTRA)

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL SERVIZIO DI  
VIDEORIPRESA E TRASMISSIONE TELEVISIVA O  
A MEZZO WEB DELLE RIUNIONI DI  
CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 19/03/2014

## INDICE

Art. 1 Finalità	pag. 3
Art. 2 Funzioni	pag. 3
Art. 3 Autorizzazioni	pag. 4
Art. 4 Informazione sull'esistenza di telecamere	pag. 4
Art. 5 Rispetto della privacy	pag. 4
Art. 6 Tutela dei dati sensibili	pag. 4
Art. 7 Limiti di trasmissione e commercializzazione	pag. 5
Art. 8 Interviste	pag. 5
Art. 9 Norma di rinvio	pag. 6
Art. 10 Entrata in vigore	pag. 6

**Art. 1**  
**(Finalità)**

Il presente regolamento disciplina il servizio di videoripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni di consiglio comunale che saranno effettuate direttamente dall'Ente o da soggetti preventivamente autorizzati.

Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i regolamenti comunali vigenti.

**Art. 2**  
**(Funzioni)**

Il Comune di Lanusei attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute pubbliche del consiglio comunale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

La ripresa audio/video può costituire documento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

**Art. 3**  
**(Autorizzazioni)**

Fatte salve le riprese e le trasmissioni via web delle adunanze consiliari effettuate direttamente dall'Ente, i soggetti terzi che intendano eseguire videoriprese e trasmissioni televisive e su web delle sedute pubbliche del Consiglio comunale dovranno conseguire espressa autorizzazione del presidente del consiglio comunale.

A tal fine, i soggetti interessati dovranno presentare istanza di autorizzazione, diretta al presidente del consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita).

L'autorizzazione rilasciata comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non previsto, la normativa in materia di privacy ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche, restando a suo carico ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

In particolare, il soggetto autorizzato deve fornire ai presenti informativa circa i diritti degli interessati come prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno, 2003, n. 196.

Deve, altresì, essere autorizzata dal presidente del consiglio l'introduzione nell'aula consiliare di telecamere, di altri strumenti di videoripresa ed attrezzature.

Il diniego alla ripresa televisiva viene deciso dal presidente del consiglio in relazione all'oggetto dei lavori previsti all'ordine del giorno.

E' tassativamente vietata ogni altra attività privata di registrazione delle sedute consiliari, sotto forma di audio e video, eseguita con qualsivoglia strumento idoneo allo scopo.

#### **Art. 4**

##### **(Informazione sulla presenza di telecamere)**

Il presidente del Consiglio ha l'onere di informare preventivamente i partecipanti alla seduta consiliare della presenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini disponendo l'affissione nella sala consiliare di specifici cartelli anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico.

#### **Art. 5**

##### **(Rispetto della privacy)**

I consiglieri comunali, il sindaco, gli assessori, il segretario comunale e i funzionari chiamati a relazionare a vario titolo manifestano per iscritto, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, il loro assenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari.

Ciascun consigliere ha diritto di chiedere l'interruzione della ripresa televisiva in occasione del proprio intervento. Ha, altresì, il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso potrà essere mandato in onda solo l'intervento audio del consigliere.

#### **Art. 6**

##### **(Tutela dei dati sensibili)**

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. n. 196/2003, per tutelare e assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.

Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno a oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari", vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.

Le riprese audiovisive delle discussioni consiliari aventi a oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte del sindaco o di ciascuno dei Consiglieri comunali, assessori o di terzi presenti alla seduta.

#### **Art. 7**

##### **(Limiti di trasmissione e commercializzazione)**

La diffusione delle immagini televisive è consentita in ambito locale, nazionale e su web.

Il Comune di Lanusei può effettuare direttamente le riprese delle sedute consiliari e disporre la diffusione della documentazione su internet sul proprio sito web, nel rispetto dei principi richiamati nel presente regolamento.

Le registrazioni delle sedute restano disponibili sul sito istituzionale del Comune per un periodo non superiore ai dodici mesi.

E' vietata la diffusione parziale delle riprese effettuate in quanto in contrasto con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente, ad eccezione delle sole trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (es. telegiornali).

Le riprese devono essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio comunale.

I soggetti autorizzati che violino il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini non saranno più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.

Non è consentito ai soggetti autorizzati di esprimere opinioni o commenti durante le riprese.

E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

### **Art. 8** **(Interviste)**

Gli amministratori e i consiglieri comunali potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio comunale durante lo svolgimento delle sedute.

### **Art. 9** **(Norma di rinvio)**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, ivi comprese le relative sanzioni e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale.

### **Art.10** **(Entrata in vigore)**

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.